



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

ORDINANZA AREA GESTIONE ASSOCIATA TECNICA DEI LAVORI PUBBLICI, DELLE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

N. 21 DEL 11/07/2022

Oggetto: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO
DELL'ACQUA POTABILE

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di Luglio,

IL SINDACO

Visti

- il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)",
- il DPCM 04.06.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali,
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

preso atto che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 3237, del 24.6.2022 – Ordinanza n. 917 – è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale;

considerata l'endemica carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo;

considerato che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

Viste in tal senso le note prot. n. 1977 del 21.4.2022 e prot. n. 3006 del 21.6.2022 di Lario Reti Holding Spa, ente fornitore idrico del territorio di cui questo Comune fa parte, che raccomanda di provvedere a limitare gli usi impropri dell'acqua destinata al consumo umano;

Richiamata la propria ordinanza n. 20 del 29.6.2022 con la quale il divieto di prelievo e consumo di acqua potabile si applica a:

- l'irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati,
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali,

- il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi,
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua,
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico;

Ritenuto – sulla base di informazioni ottenute da Lario Reti Holding, relative all'evolversi della situazione – di mantenere il divieto alle predette situazioni, con l'eccezione dell'annaffiatura di orti, giardini e prati privati tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo e delle aree verdi comunali anche nelle ore diurne, dando atto che qualora le criticità tornassero a livelli maggiori, si provvederà a ripristinare il divieto nei contenuti di cui alla precedente ordinanza n. 20/2022, che con la presente viene al momento revocata;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, **il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile** per

- l'irrigazione e l'annaffiatura di orti, giardini e prati privati nelle ore diurne (tali pratiche saranno possibili solo tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo),
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali,
- il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi,
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua,
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

INVITA

- la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini;, a prendere visione dei consigli per un attento consumo disponibili sul sito <https://nonsprecare.larioreti.it/>;

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00,

DISPONE

l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.),

DISPONE

- la revoca della precedente ordinanza n. 20 del 29.6.2020;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- l'invio del presente provvedimento:
 - alla Regione all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it;
 - alla Prefettura di Lecco all'indirizzo entilocali.preflc@pec.interno.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
BRIVIO PAOLO / INFOCERT SPA